

### **Criteria e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati – Anno 2017**

Il campione da sottoporre a verifica nell'anno 2017 viene individuato nella misura del 21% dell'universo costituito dai 411 soggetti accreditati alla data dell'aggiornamento dell'Elenco regionale delle strutture accreditate del IV trimestre 2016, di cui al decreto n. 452 del 27/12/2016, ed è pari a n. 86 soggetti. Il periodo di attività preso a riferimento è il biennio 2015 – 2016.

L'individuazione del campione di soggetti da sottoporre a verifica per l'anno 2017 persegue le seguenti finalità:

1. tenere conto dell'attività formativa realizzata dai soggetti formativi nel periodo 2015 – 2016 (dati SIFORM) e delle verifiche in loco effettuate nello stesso periodo;
2. tenere conto delle decurtazioni del "monte crediti" apportate nel periodo 2015 – 2016 a seguito di accertamenti di irregolarità nella gestione degli interventi formativi;
3. proseguire la verifica di tutti i soggetti non ancora controllati, privilegiando il controllo di coloro che hanno realizzato nel periodo 2015 – 2016 attività formative rispetto a quelli che non hanno operato;
4. provvedere contestualmente anche ad una nuova verifica dei soggetti già controllati nel periodo 2015 – 2016, nella logica di mantenere viva negli enti la spinta verso il continuo miglioramento delle procedure adottate.

Il campione viene pertanto determinato secondo le modalità di seguito riportate:

- suddivisione dell'universo regionale dei soggetti accreditati alla data del 27/12/2016 nei seguenti quattro sub universi:
  - sub-universo n. 1 – pari a n. 9 soggetti - costituito dai soggetti che hanno subito la decurtazione del "monte crediti" nel periodo 2015 – 2016 e che, nello stesso periodo, non sono stati controllati;
  - sub-universo n. 2 - pari a n. 214 soggetti - costituito dai soggetti che non hanno realizzato attività nel periodo 2015 – 2016 e che, nello stesso periodo, non sono stati controllati né hanno subito decurtazioni;
  - sub-universo n. 3 - pari a n. 68 soggetti - costituito dai soggetti che hanno realizzato attività nel periodo 2015 – 2016 e che, nello stesso periodo, non sono stati controllati né hanno subito decurtazioni;
  - sub-universo n. 4 – pari a n. 120 soggetti - costituito dai soggetti che sono stati controllati nel periodo 2015 – 2016;
- estrazione del campione mediante procedura informatica, secondo le percentuali seguenti:
  - il 7% del campione di 86 soggetti, pari a n. 6 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 1;
  - il 36% del campione di 86 soggetti, pari a n. 31 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 2;
  - il 50% del campione di 86 soggetti, pari a n. 43 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 3;
  - il 7% del campione di 86 soggetti, pari a n. 6 soggetti, viene estratto dal sub-universo n. 4;
- redazione di apposito verbale.

La scelta del campione viene effettuata alla presenza del dirigente della Struttura regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative o suo delegato; il luogo, la data e l'ora del sorteggio saranno comunicati agli enti accreditati, tramite e-mail, almeno tre giorni prima del giorno stabilito per il sorteggio.

Successivamente alla definizione del campione, verrà comunicata ai legali rappresentanti delle singole sedi accreditate l'inclusione nel campione.

L'ambito fisico ed organizzativo oggetto della verifica è quello indicato dal soggetto accreditato, in risposta al requisito *R. 7 – Disponibilità di sede per l'esercizio delle attività formative* – di cui alla D.G.R. 2164/2001 e s. i. e alla D.G.R. 1035/2010 unitamente alle sedi (aule, laboratori) di svolgimento dell'attività formativa, nel caso di attività formativa in corso.

L'Ente accreditato è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria, le strutture, i materiali e le risorse umane utili per effettuare la rilevazione.

La verifica è svolta facendo riferimento alle tipologie di evidenze e prove ed al contesto di valutazione indicati nella procedura "*Verifica di sussistenza dei requisiti minimi di accreditamento*" di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 2164/2001, integrati da quanto previsto all'Allegato 4 "*Procedura di verifica annuale del mantenimento dei requisiti*" della citata delibera 2164/2001 e dalla D.G.R. 1035/2010, nonché alle tipologie di evidenze e prove di cui all'articolo 1 del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche approvato con D.G.R. 1071/2005.

L'attività di rilevazione in loco viene effettuata da uno o più componenti del Gruppo Accreditamento delle strutture formative della Struttura regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative.

I soggetti incaricati della rilevazione redigono un Resoconto di Rilevazione composto da una scheda sintetica e da due check list di controllo, come descritto all'Allegato B. Il Resoconto deve essere sottoscritto dai soggetti incaricati della rilevazione e dal rappresentante legale della struttura formativa o suo delegato.

Nel caso in cui siano rilevate situazioni di non conformità in relazione ad uno o più requisiti stabiliti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e m. saranno comunicati al soggetto quanto rilevato, sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento.

Ai sensi della D.G.R. n. 1449/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Nel caso in cui il soggetto non provveda agli adempimenti nei tempi indicati al punto precedente, l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62/2001, così come modificato dalla D.G.R. n. 1449//2003 e dalla delibera n. 974/2008. Le situazioni di non conformità e per conseguenza i loro effetti sopra richiamati, possono essere relativi a:

- la sola macro tipologia oggetto di verifica, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti specifici di una precisa macrotipologia;
- la complessiva condizione di accreditamento, nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino requisiti comuni a tutte le macro tipologie.

Nel caso in cui durante il controllo in loco sia accertata una o più irregolarità che comporta la decurtazione di punti ai sensi della DGR n. 974/2008 o della DGR n. 987/2009, la Posizione di Funzione regionale responsabile dell'accreditamento delle strutture formative procederà a decurtare il monte crediti del soggetto formativo secondo quanto stabilito dalle delibere medesime.